



1

Gennaio 2026

Genocide in Gaza and the Crisis of International Law

Il genocidio di Gaza e la crisi del diritto internazionale

Antonio Marchesi
Università di Teramo

a.marchesi@unite.it

Doi: https://doi.org/10.14668/QTimes_18105

ABSTRACT

The word genocide, in addition to its legal meaning, also has a symbolic value. The legal notion of genocide, which as such is general and abstract, is often identified with a specific genocide, the Holocaust. These two elements have influenced the highly polarized public debate concerning the accusation against Israel of having committed genocide in the Gaza Strip. The debate in question is part of a broader picture resulting from the attacks against international law brought forwards by those whose aim, in substance, to return to a world order governed by the “might makes right” rule. Is it correct to say that international law is “over” as a consequence of these attacks? And is it acceptable or even possibile to set international law aside? Keywords: genocide, Holocaust, Gaza, Israel, International Law.

Keywords: genocide, Holocaust, Gaza, Israel, International Law.

RIASSUNTO

La parola genocidio, oltre ad avere un significato giuridico, ha un valore simbolico. Inoltre, la nozione giuridica di genocidio, come tale generale e astratta, viene spesso identificata con un genocidio specifico, l'Olocausto. L'uno e l'altro elemento hanno influenzato il dibattito pubblico, assai polarizzato, relativo alle accuse mosse contro il governo israeliano di avere commesso un genocidio nella Striscia di Gaza. Il dibattito in questione, peraltro, s'inserisce in una cornice più ampia: quella degli attacchi sferrati contro il diritto internazionale da parte di chi vorrebbe ritornare, in sostanza, a un ordine mondiale governato dalla legge del più forte. È corretta la diagnosi di chi considera il diritto internazionale ormai "finito" a seguito di tali attacchi? Ed è accettabile e/o possibile mettere da parte il diritto internazionale?

Parole chiave: genocidio, Olocausto, Gaza, Israele, diritto internazionale.

1. PREMESSA

Il dibattito pubblico su questioni internazionali, un tempo riservato agli addetti ai lavori - studiosi di diritto e/o di relazioni internazionali - e a poche altre persone interessate ad alzare lo sguardo oltre i confini nazionali, tende oggi a coinvolgere un numero più esteso di partecipanti. Si tratta di uno sviluppo positivo che presenta tuttavia alcune criticità (aggravate, a mio avviso, dalle modalità di funzionamento dell'informazione televisiva, da un lato, e delle piattaforme *social*, dall'altro). Una partecipazione ampia al dibattito pubblico su questioni internazionali si è avuta in particolare, in quest'ultima fase, in relazione a due vicende, una più specifica, una più generale, entrambe di grandissimo rilievo: l'azione militare israeliana a Gaza e la questione della qualificazione (o meno) di condotte tenute dall'esercito israeliano come genocidio; e la nuova aggressività in politica estera degli Stati Uniti d'America, che ha caratterizzato il primo anno della seconda presidenza Trump (e che si è tradotta, fra le altre cose, in diversi interventi armati e in una serie di minacce di intervento in territori soggetti alla sovranità altrui). Entrambe lasciano intravedere un'evoluzione verso scenari preoccupanti nei quali valori dati forse troppo frettolosamente per scontati sono ripudiati e si ritorna a una *governance* mondiale fondata, in sostanza, sulla legge del più forte e del più ricco.

Nelle pagine che seguono mi propongo di condividere, sperando che la cosa sia di qualche interesse, la mia esperienza e le mie difficoltà nell'affrontare, da esperto della materia, un dibattito pubblico tanto appassionato quanto confuso sul primo dei due temi richiamati, il genocidio di Gaza. Nella seconda parte di questo scritto intendo invece allargare la prospettiva, facendo alcune considerazioni, inevitabilmente molto sintetiche, sulla cornice più ampia entro la quale tale dibattito s'inserisce.

2. PARLARE DEL GENOCIDIO DI GAZA

La discussione pubblica sui fatti di Gaza, com'è noto, è stata resa incandescente dall'accusa di genocidio mossa da più parti nei confronti del governo israeliano (e oggetto, altresì, di un ricorso del Sudafrica alla Corte internazionale di giustizia)¹. Il mio personale contributo a tale discussione si colloca principalmente nel quadro di una serie di incontri – oltre venti, avvenuti in università, librerie, biblioteche pubbliche, circoli politico-culturali – di presentazione di un libretto intitolato “Genocidi” (al plurale), scritto a fini divulgativi assieme a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia (Marchesi, Noury, 2025). Le ragioni specifiche che ci hanno indotto a scrivere sono diverse: fra queste, la ricorrenza del 30esimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Sullo sfondo vi era, però, e vi è tuttora, l'insoddisfazione per le modalità assunte dal dibattito intorno al genocidio – metto subito in chiaro di ritenerlo tale – che stava avvenendo nella Striscia di Gaza: un dibattito caratterizzato da notevole approssimazione, nell'ambito del quale hanno avuto voce molti “tuttologi” e pochi esperti veri, e per di più assai ideologico, tanto da assumere spesso la forma di uno scontro tra opposte tifoserie anziché quella di un confronto di idee. Animati da buone intenzioni, all'inizio del 2025, ci siamo proposti dunque di offrire il nostro contributo, per modesto che fosse, a riportare un po' di razionalità in questa discussione: scegliendo, da una parte, di fondare quel contributo sul diritto internazionale e, dall'altra, di ampliare il discorso ad altri genocidi recenti e meno recenti. Nei mesi successivi, peraltro, abbiamo dovuto aggiustare un po' il tiro: pur senza rinunciare a una impostazione prevalentemente giuridica o storico-giuridica, nel corso delle presentazioni abbiamo dovuto tenere conto, da un lato, del valore politico e simbolico proprio della nozione di genocidio e delle forti reazioni emotive che questa, a differenza di altri crimini internazionali, inevitabilmente suscita; dall'altro, essendo spesso in presenza di un pubblico di persone impegnate, che provano sentimenti di frustrazione e senso di impotenza di fronte a un evento di una gravità straordinaria qual è il genocidio di Gaza, della necessità di dare qualche risposta e di suggerire possibili vie d'uscita.

3. GENOCIDIO E OLOCAUSTO

Ciò premesso, la scaletta dei nostri incontri prevedeva (prevede, dal momento che ne abbiamo diversi altri in calendario) innanzitutto che si chiarisse una questione a nostro avviso importante: e cioè che genocidio è una nozione giuridica, più precisamente una fattispecie penale, in quanto tale generale ed astratta, alla quale possono corrispondere o meno determinati fatti storici concreti; fatti storici diversi *fra i quali* figura l'Olocausto. Quest'ultimo – l'Olocausto – può essere descritto, come abbiamo fatto nel libro sperando di avere azzeccato la figura retorica giusta, come genocidio “per antonomasia”. È

¹ Il ricorso sudafricano (International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South African v. Israel)) è stato preceduto dalla pubblicazione di un rapporto sul genocidio di Gaza di Amnesty International (Amnesty International, *Ti senti come se fossi subumano. Il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza*, 2024) e di uno della “Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite d'inchiesta sul territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele”, istituita dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 16 September 2025).

infatti l'Olocausto che aveva di fronte a sé Raphael Lemkin mentre scriveva "Axis Rule in Europe", il libro a cui si fanno risalire la concettualizzazione del genocidio e l'invenzione della parola che lo indica. Ma l'Olocausto – coloro che sostengono il contrario non mancano ed è ciò che rende questa precisazione rilevante – non è che uno fra diversi genocidi della storia contemporanea. A voler considerare gli ultimi 150 anni soltanto, ci imbattiamo, oltre che nell'Olocausto, in una serie di (probabili o certi) genocidi *ante litteram*, in quanto avvenuti prima dell'invenzione della parola (da quello degli Hazara in Afghanistan a quello degli Herrero ad opera del colonizzatore tedesco nell'attuale Namibia; da quello degli Armeni che abitavano l'Impero Ottomano fino all'*Holodomor*, genocidio per fame attuato dall'Unione Sovietica in Ucraina); quindi in svariate ipotesi di genocidio la cui precisa qualificazione è incerta o controversa (dalla "sinizzazione" dei Tibetani alla soluzione finale del problema bengalese, dal massacro dei Maya in Guatemala al tentativo di distruzione dei Curdi iracheni mediante armi chimiche ad opera di Saddam Hussein); poi nei genocidi degli Anni Novanta e dei primi Anni Duemila, accertati da sentenze di tribunali internazionali o interni (il genocidio del Ruanda, quello di Srebrenica, in Bosnia, ma anche quello degli Yazidi ad opera dell'ISIS); infine, nei genocidi attuali (quello di Gaza e il genocidio dei Rohingya da parte del governo del Myanmar, meno noto al grande pubblico). In questa cornice l'Olocausto – senza alcuna volontà, ovviamente, di sminuirne l'importanza – è "unico" nella misura in cui "unici" sono, per le caratteristiche specifiche che contraddistinguono ciascuno di essi, tutti i genocidi. Oltre a non essere l'Olocausto (nome proprio, con l'iniziale maiuscola) l'unico genocidio (nome comune, con l'iniziale minuscola) della storia recente, questo non dovrebbe, a mio avviso, essere neppure assunto a termine di riferimento nel momento in cui si valuta se altri fatti storici abbiano o meno le caratteristiche del genocidio – come avvenuto a più riprese nel contesto del recente dibattito italiano su Gaza. Diversi commentatori hanno sostenuto, ad esempio, che non era stato commesso lì un genocidio alla luce del numero delle vittime, non certo esiguo ma molto inferiore a quelle dell'Olocausto, dimenticando o ignorando che la nozione di genocidio, come vedremo in seguito, è qualitativa e non quantitativa e, oltretutto, che non mancano casi di genocidio accertato, come quello di Srebrenica in Bosnia, che hanno prodotto un numero di vittime dirette sicuramente minore sia dell'Olocausto sia dell'azione militare israeliana nella Striscia di Gaza.

4. IL GENOCIDIO SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Se il genocidio non è, dunque, semplicemente un crimine con un numero particolarmente elevato di vittime, che cos'è? Per dare una risposta a questa domanda – nel libro e durante gli incontri di presentazione – abbiamo chiesto aiuto, come si è detto, al diritto internazionale e in particolare alla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio del 1948. È l'art.2 di questa, infatti, a contenere la definizione applicata ancora oggi, a distanza di quasi ottant'anni dalla sua adozione, dai tribunali internazionali e dalla grande maggioranza di quelli interni.

Si compone di tre elementi. Il primo è costituito dagli *atti* genocidari, consistenti in uccisioni, in torture, nel fare venire meno le condizioni indispensabili alla sopravvivenza umana, nel trasferimento forzato di minori da un gruppo a un altro o nell'impedimento delle nascite all'interno di un gruppo. Ma non è quello delle condotte l'elemento che più caratterizza la fattispecie, che meglio la distingue, per esempio, dai crimini contro l'umanità e dai crimini di guerra.

A rendere il genocidio tale è soprattutto il secondo elemento costitutivo della fattispecie: l'elemento psicologico, e cioè l'*intento* genocidario. Occorre, in altre parole, per essere qualificabili come atti di genocidio, che gli atti di cui sopra siano *finalizzati alla distruzione totale o parziale di un gruppo umano in quanto tale*. A differenza degli altri crimini internazionali e, in particolare, dei crimini contro l'umanità, il genocidio non è, infatti, un crimine contro gli individui (pochi o tantissimi che siano), ma contro i gruppi. Esso si propone di impedire non soltanto la sopravvivenza biologica dei componenti del gruppo in un dato momento storico ma anche la trasmissione del patrimonio genetico di questo, nonché la conservazione della sua identità (culturale, linguistica, religiosa)². Gli effetti di un genocidio riguardano in prima battuta il presente ma si proiettano nel futuro.

La prova dell'esistenza dell'elemento psicologico del genocidio è più difficile di quella degli atti di genocidio, tanto che i tribunali penali internazionali hanno ritenuto necessario elaborare una serie di criteri-guida utili a valutare questo aspetto. Nel caso di Gaza, tuttavia, a mio avviso, la difficoltà di provare l'intento non c'è o non dovrebbe esserci: vi è una pletora di dichiarazioni dei vertici civili e militari israeliani che confermano in modo piuttosto esplicito la volontà di distruggere i Palestinesi di Gaza, al punto che sembra che alcuni ministri del governo Netanyahu, attraverso le proprie prese di posizione, stiano facendo il possibile per rendere complicato il lavoro degli avvocati di Israele nel caso di fronte alla Corte internazionale di Giustizia.

Terzo elemento della definizione di genocidio è l'indicazione del gruppo preso di mira (il *target group*). Dovrà trattarsi di un gruppo nazionale, razziale, etnico o religioso e non di un gruppo di altro tipo ... essendo l'elenco tassativo. Sono esclusi, fra gli altri, i gruppi politici. La sparizione di decine di migliaia di oppositori alla dittatura militare in Argentina a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta non configura, quantomeno secondo la definizione "ufficiale", un'ipotesi di genocidio, bensì un crimine contro l'umanità. Se ne potrebbe ricavare – e qualcuno ne ha ricavato³ – la convinzione che sia necessario emendare l'art.2, ampliando la nozione di genocidio; dovendo tenere a mente, tuttavia, che l'ipotesi dei crimini contro l'umanità, applicabile agli atti aventi come bersaglio un gruppo politico, è diversa ma non meno grave, in realtà, di quella di genocidio. La distinzione fra le due ipotesi di cui sopra non si riflette, infatti, contrariamente alla convinzione di molti, in una maggiore gravità dell'una rispetto all'altra *in termini giuridici*. Segnalo come, volendo individuare un parametro di riferimento, le pene inflitte dai tribunali penali internazionali nei confronti di persone giudicate colpevoli rispettivamente di genocidio e di crimini contro l'umanità siano sostanzialmente equivalenti, potendo arrivare all'ergastolo in entrambi i casi.

5. IL GENOCIDIO COME MALE ASSOLUTO

Quanto appena chiarito a proposito della rispettiva gravità del genocidio e di altri crimini internazionali si scontra con la *diversa percezione* della maggiore o minore gravità di questi da parte

² Scrive François Rigaux che il genocidio è una violazione del "diritto alla vita di un gruppo", "non riducibile alla somma aritmetica delle esistenze individuali dei suoi membri" rispetto alle quali ha "un significato proprio e indipendente" (in Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli, *Genocidi/genocidio*, Badia Polesine, 1995, p. 9 - 10).

³ Nei primi anni Novanta un gruppo di giuristi propose di comprendervi gli atti finalizzati alla distruzione di gruppi diversi dai quattro elencati nella definizione originaria. Si voleva, in particolare, attribuire valore giuridico alla nozione di genocidio politico, avendo in mente i piani di eliminazione sistematica dell'opposizione attuati dalle dittature latino-americane del decennio precedente.

dell'opinione pubblica (non solo: anche da parte di giornalisti, politici, politologi, persino di studiosi di materie giuridiche diverse dal diritto internazionale). Solo il genocidio, non gli altri crimini internazionali, è stato descritto come male assoluto o come vertice della piramide del male. Persino il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, del resto, assecondando questa tendenza diffusa, si è riferito a suo tempo ad esso come al “crimine dei crimini”⁴.

Il sentimento che tende a identificare nel genocidio un crimine più grave di ogni altro accomuna le vittime (e le successive generazioni di persone appartenenti al gruppo bersaglio) e gli autori di genocidi (reali o presunti). Consideriamo, ad esempio, il *Metz Yeghern* (“Grande Male”) degli Armeni. Mentre non viene, a quanto mi risulta, messo seriamente in dubbio che la leadership dell'Impero Ottomano si sia resa responsabile, nel 1916, del “massacro” (il termine generico solitamente usato) di centinaia di migliaia di persone attraverso uccisioni deliberate, “marce della morte” e quant'altro, sulla qualificazione o meno di quel massacro come “genocidio” è tuttora in corso, oltre un secolo più tardi, una disputa molto accesa. Le organizzazioni della diaspora armena, presenti in molti paesi, e le istituzioni dello stato armeno sono impegnate in campagne di sensibilizzazione affinché quella qualificazione sia accettata. Il Governo turco, erede dell'Impero Ottomano, invece, la contrasta in ogni modo, giungendo a criminalizzare coloro, studiosi o attivisti, che sostengono che di genocidio si è trattato. Se poi a “riconoscere” il genocidio degli Armeni sono le istituzioni di un altro paese, la reazione sul piano diplomatico non si fa attendere⁵.

Alla luce di quanto appena chiarito, che il valore politico e simbolico attribuito alla nozione di genocidio condizionasse anche la discussione sui crimini commessi nel contesto della vicenda di Gaza era prevedibile. Anche in relazione a questa vicenda, il dibattito si è polarizzato intorno all'alternativa “genocidio sì – genocidio no”, riservando poca attenzione ai crimini di guerra o ai crimini contro l'umanità commessi in quel contesto, pur essendo anch'essi di una gravità estrema.

L'enfasi posta esclusivamente sul crimine di genocidio nasconde, peraltro, in questo come in altri casi, diversi rischi. Ne segnalo uno che riguarda il ricorso sudafricano alla Corte internazionale di giustizia. Quest'ultimo ha per oggetto un'eventuale violazione della Convenzione contro il genocidio del 1948, non avendo la Corte il potere di pronunciarsi sull'eventuale commissione di altri crimini. Se quest'ultima dovesse rigettare il ricorso – cosa che mi lascerebbe personalmente perplesso e deluso ma che non si può *a priori* escludere, soprattutto alla luce della difficoltà di provare l'intento genocidario – è molto probabile che la sua decisione venga letta come un'assoluzione. La narrazione da parte del governo israeliano e dei suoi sostenitori sarà – io temo, se questo scenario dovesse realizzarsi – che “a Gaza non è successo nulla di particolarmente grave, dal momento che è stato escluso il genocidio”, gli altri crimini internazionali, non rientranti nella giurisdizione della Corte, passando inevitabilmente in secondo piano⁶. Un'accusa di genocidio che la Corte riconosca che di

⁴ L'espressione è stata utilizzata in alcune sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fra cui quella nel caso Kambanda (Prosecutor v. Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, Judgment and Sentence, 4 September 1998, para. 16) ed è stata poi ripresa come titolo di un volume assai noto di William Schabas (*Genocide in International Law. The Crime of Crimes*, Cambridge, 2000).

⁵ A testimonianza della perdurante rilevanza della questione, solo pochi giorni prima di completare questo scritto, il 10 febbraio 2026, un *post* sull'account ufficiale del Vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance sul social network X, che descriveva la visita di questi in Armenia come finalizzata, fra l'altro, “a onorare le vittime del genocidio armeno del 1915”, è stato frettolosamente cancellato poco dopo.

⁶ Occorre peraltro non dimenticare che, al ricorso contro Israele di fronte alla Corte internazionale di Giustizia, si deve aggiungere l'indagine relativa ai fatti di Gaza aperta nei confronti, fra gli altri, di Benjamin Netanyahu da parte del Procuratore presso la Corte penale internazionale, risultata nell'emissione nei suoi confronti di un mandato di cattura per crimini contro l'umanità.

genocidio si tratta: la posta in gioco, infatti, come sempre avviene quando di mezzo c'è un'accusa di genocidio, non è confinata alle conseguenze propriamente giuridiche della pronuncia ... ed è decisamente alta.

Il valore simbolico della nozione di genocidio, peraltro, al di là del problema di una probabile lettura strumentale in caso di rigetto del ricorso sudafricano alla Corte internazionale di giustizia, ha influenzato in generale il dibattito relativo alla vicenda di Gaza, accentuandone il carattere di scontro ideologico e chiamando in causa il tema dell'antisemitismo. Se, da un lato, è molto probabile – non sarebbe, a mio avviso, realistico escluderlo – che fra coloro che formulano l'accusa particolarmente infamante di genocidio nei confronti del governo israeliano vi siano persone che albergano – e sono motivate da – sentimenti antisemiti, dall'altro, criticare il governo di Israele per l'azione condotta a Gaza e sostenere che quell'azione costituisce un genocidio ... *non è antisemitismo*, come da più parti invece si sostiene. Si tratta dell'espressione di un'opinione legittima, la quale potrà essere più o meno fondata, più o meno bene argomentata, ma non è certamente un'inaccettabile bestemmia né costituisce, in quanto tale, discorso d'odio. Per questa ragione condivido la preoccupazione espressa da più parti per le diverse proposte legislative finalizzate a rivedere la disciplina penalistica italiana in tema di antisemitismo a partire da una definizione particolarmente ampia di quest'ultimo. Il rischio è che in quella nozione siano ricomprese le critiche, del tutto legittime, alla condotta dell'attuale leadership israeliana⁷.

6. IL TABÙ DEL GENOCIDIO DI GAZA

Prima di allargare lo sguardo oltre il genocidio di Gaza, vale la pena dare conto di un'altra caratteristica ancora del dibattito pubblico italiano relativo a quella vicenda. Mi riferisco alle difficoltà notevoli a cui si è andati incontro nell'utilizzare, soprattutto in determinate sedi, l'espressione genocidio per indicare quanto stava accadendo nella Striscia. Quel termine è stato a lungo ed è, per certi versi, tuttora un tabù, la resistenza ad usarlo essendo andata ben oltre la comprensibile cautela delle prime settimane successive al 7 ottobre.

Richiamo, in ordine sparso, alcune testimonianze degli ostacoli incontrati nel fare uso della parola genocidio. Quando Amnesty International Italia ha voluto organizzare presentazioni del rapporto dell'organizzazione intitolato "Ti senti come se fossi un subumano", nel quale si sposa la tesi del genocidio, la disponibilità della sala scelta per l'incontro è stata, in più di un'occasione, ritirata dopo che i responsabili avevano riscontrato l'uso di quel termine nella locandina che lo avrebbe pubblicizzato. Diversi conduttori di programmi televisivi hanno riferito di avere voluto fare uso della parola genocidio nei titoli di servizi da o su Gaza, non avendolo potuto fare per l'opposizione della direzione della rete⁸. Dopo che Ghali, il cantante, ha usato, con riferimento ai fatti di Gaza, la parola genocidio sul palco del Festival di Sanremo 2024, è stato, oltre che criticato, emarginato dai palinsesti delle principali reti televisive, al punto che ancora oggi, la sua inclusione fra coloro che hanno preso parte alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali è stata giudicata inopportuna da un partito

⁷ La controversa definizione di antisemitismo approvata dall'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA) è stata fatta propria da ben quattro disegni di legge presentati al Senato da parlamentari appartenenti a diversi gruppi politici (n.1004 – Romeo e altri, n. 1575 – Scalfarotto, n.1627 – Gasparri e n.1722 - Del Rio e altri).

⁸ Si veda per tutte la testimonianza del giornalista Sigfrido Ranucci a proposito delle difficoltà di usare il termine genocidio nei titoli e nei servizi della trasmissione della RAI "Report".

di governo e il Ministro dello Sport si è affrettato a precisare che a Ghali non sarebbe in ogni caso stato consentito di esprimere il proprio punto di vista sui fatti di Gaza in quella sede.

L'impressione è che abbia condizionato e tuttora condizioni il dibattito, ancora una volta, la confusione fra genocidio e Olocausto e, più in generale, un uso distorto e strumentale della memoria dell'Olocausto. Non è casuale, infatti, che ad attenuare, a un certo punto, la resistenza a usare il termine genocidio con riferimento ai fatti di Gaza abbiano contribuito le prese di posizione di alcuni noti intellettuali ebrei – da David Grossman ad Anna Foa⁹ – nonché, anche se l'impatto diretto sul dibattito italiano è stato minore, la pubblicazione di rapporti sui fatti di Gaza da parte di note ONG israeliane¹⁰. È come se si fosse atteso il via libera dei rappresentanti delle vittime dell'Olocausto per poter “sdoganare” quella parola in quanto riferita ai fatti di Gaza.

L'idea che è alla base della resistenza a parlare di genocidio quando ad esserne accusato è lo stato ebraico è, in fin dei conti, che non si possa essere al tempo stesso vittime e carnefici. Si tratta di un'idea priva, a mio avviso, di giustificazione logica, per di più contraddetta da svariate vicende storiche. Ammesso e non concesso che vi sia davvero continuità fra le vittime di religione ebraica dei campi di concentramento nazisti e il governo Netanyahu, non vedo perché quest'ultimo non possa a sua volta, peraltro a distanza di molti decenni, commettere lo stesso crimine di cui sono state vittime le prime. Una cosa è dire, ragionando, che non si ritiene che a Gaza sia stato commesso un genocidio, altro sostenere che chi è stato vittima di un genocidio *non può* a sua volta esserne l'autore. Viene da pensare che anche il ruolo avuto dal nostro paese nell'avviare cittadini ebrei verso i campi di sterminio in Germania possa avere contribuito a rendere difficile, nonostante il tempo trascorso, una visione lucida e sgombra da pregiudizi di quanto recentemente avvenuto nella Striscia.

7. OLTRE IL GENOCIDIO: UN MONDO SENZA REGOLE?

Non vi è dubbio che la vicenda di Gaza e il conflitto fra chi si propone di fare valere in quel contesto le regole vigenti in tema di uso della forza, di condotta delle ostilità e di responsabilità per i crimini commessi, e chi invece ripudia, nei fatti e anche a parole, i valori incarnati in quelle regole s'inseriscano nel quadro di un'evoluzione più ampia che molti commentatori descrivono come la “fine” – ma è più probabile che si tratti di una crisi esistenziale – del diritto internazionale. S'inseriscono, in altre parole, in uno scenario nel quale s'intravede la marginalizzazione del diritto internazionale (o quantomeno di alcune regole di diritto internazionale) e il possibile ritorno a un mondo senza regole (o meglio, governato dalla sola legge del più forte e del più ricco).

Spostandosi su questo terreno più ampio, peraltro, il dibattito pubblico non appare meno confuso. Nelle pagine rimanenti proviamo a chiarire cosa davvero è cambiato negli ultimi tempi, soprattutto a seguito della rielezione di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti, e se le diagnosi, diffusissime, sul cattivo stato di salute – se non addirittura sulla morte imminente – del diritto internazionale siano corrette. Tenteremo anche di precisare meglio, pur sempre in estrema sintesi, certe caratteristiche del diritto internazionale largamente ignorate da coloro che formulano oggi quelle diagnosi e delle quali sarebbe importante invece, nel bene e nel male, tenere conto.

⁹ Si vedano le seguenti interviste, pubblicate da Repubblica: Francesca Caferrì, *David Grossman: “È genocidio quello che sta succedendo a Gaza”*, 1° agosto 2025; Raffaella De Santis, *Anna Foa: “Aspettavo le sentenze ma ora mi unisco a Grossman, a Gaza è un genocidio”*, 2 agosto 2025.

¹⁰ Si veda il rapporto della ONG israeliana B'tselem, intitolato significativamente *Our genocide*.

8. IL DIRITTO INTERNAZIONALE SOTTO ATTACCO

Premetto di ritenere anch'io, come molti, non soltanto che il diritto internazionale sia sotto attacco ma anche che gli attacchi a cui è sottoposto lo abbiano notevolmente indebolito. È importante, tuttavia, essere più precisi.

Va chiarito meglio, innanzitutto, quale sia l'oggetto dell'attacco di cui si parla. Non si tratta, a ben vedere, del diritto internazionale in generale o del diritto internazionale *tout court* bensì di *una parte del diritto internazionale contemporaneo*, nata dopo la (e come reazione alla) seconda guerra mondiale che comprende il progetto, incarnato nella Carta delle Nazioni Unite, di realizzare la “pace attraverso il diritto”, il riconoscimento e la garanzia internazionale dei diritti umani, il diritto umanitario dei conflitti armati, sia internazionali che interni, e la giustizia penale internazionale¹¹.

Occorre peraltro riconoscere che questa parte fondamentale del diritto internazionale ha sempre, ben prima degli sviluppi odierni, faticato ad affermarsi di fronte alla resistenza del diritto internazionale “classico”, con cui continuava e continua, oggi con difficoltà ancora maggiore, a convivere in modo conflittuale. Il diritto internazionale del resto – lo si ignora spesso – è stato, dalle origini fino a tempi relativamente recenti, proprio quel diritto del più forte che gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump (e non solo loro) sembrano volere oggi ripristinare. Si tenga presente, in particolare, che fino agli anni successivi alla Seconda guerra mondiale il diritto internazionale non prevedeva limiti significativi all'uso della forza nelle relazioni fra stati e giustificava – fra le altre cose – la conquista di nuovi territori, qualificati come *res nullius*, e la dominazione coloniale. Quanto al riconoscimento internazionale dei diritti umani e la giustizia penale internazionale ... erano di là da venire. Non è superfluo dunque – io credo – precisare cosa sia sotto attacco e cosa, di conseguenza, siamo chiamati eventualmente a difendere: non il “diritto internazionale”, che in una forma o nell'altra continuerà a esistere, bensì i diritti umani, la pace, la giustizia quali elementi portanti e quali contenuti irrinunciabili del diritto internazionale contemporaneo.

9. COSA È DAVVERO CAMBIATO?

Una seconda precisazione importante, a mio avviso, nel momento in cui si accoglie l'idea che sia in corso un tentativo di ritornare a un “mondo senza regole”, è la seguente: che a cambiare non sono, o non sono principalmente, i fatti, e cioè i comportamenti dei principali attori della scena mondiale, ma il modo in cui questi vengono dagli stessi considerati, valutati e presentati¹².

Mi spiego. Certi sviluppi da molti considerati come novità di questa fase non sono, forse, così nuovi. Se facciamo riferimento al divieto dell'uso della forza armata, ricordo come gli Stati Uniti d'America,

¹¹ Secondo Agnes Callamard, Segretaria generale di Amnesty International, quelli di Trump sono “calculated efforts to normalize a ‘might-makes-right’ approach to foreign affairs and sideline the UN Charter, Geneva Conventions, human rights treaties, and other bedrocks of international order” (Amnesty International, *USA: Act of aggression against Venezuela further weakens rules-based international order and leaves Venezuelans still waiting for justice*, 3 February 2026).

¹² È sempre Agnes Callamard a dichiarare, a proposito della narrazione fatta propria dall'attuale Presidenza degli Stati Uniti, che “President Trump has effectively asserted that he does not consider himself bound by international law, and that the Western Hemisphere is a region the United States is entitled to control, even through armed force, as it sees fit; a position increasingly referred to as the so-called “Donroe Doctrine” (Amnesty International, *USA: Act of aggression*, cit.).

e non soltanto loro, abbiano fatto ricorso alle armi contro altri stati, nel corso degli ultimi decenni, in diverse occasioni¹³. Se invece consideriamo i diritti umani internazionalmente riconosciuti, è assai difficile individuare un periodo nel quale questi non siano stati oggetto di violazioni gravi e diffuse in molti stati del mondo: un'epoca d'oro, da questo punto di vista, non è mai esistita. Quanto al diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, questo è stato gravemente indebolito, fra l'altro, in occasione della c.d. “guerra al terrorismo” dei primi Anni Duemila¹⁴. La giustizia penale internazionale, infine, è una novità degli Anni Novanta: fino all'istituzione dei due Tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda ... neppure esisteva. In breve, è difficile, se non impossibile, addurre prove decisive del fatto che “un tempo si stava meglio” e che la situazione sia complessivamente peggiorata rispetto al passato dal punto di vista dei comportamenti concreti degli stati e delle violazioni del diritto internazionale da questi compiute¹⁵. Si tratta, quantomeno, di una valutazione complicata.

A cambiare, e a giustificare pienamente, a mio avviso, la preoccupazione diffusa per lo stato del mondo e di quello che, sia pure impropriamente, viene indicato come “diritto internazionale” non sono dunque i comportamenti; è, come si è detto – ed è una precisazione niente affatto rassicurante –, la narrazione. Mai era accaduto, quantomeno dall'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, che l'uomo al vertice dello stato più potente del mondo dicesse di sentirsi libero di appropriarsi di territori soggetti alla sovranità altrui. Mai un Presidente degli Stati Uniti ha platealmente ripudiato regole internazionali in vigore con la motivazione che “che non gli servono”. Sugli effetti di questa novità torneremo brevemente nel paragrafo conclusivo.

10. UN SISTEMA GIURIDICO SPESSO FRAINTESO

Prima, a costo di allargare ulteriormente il discorso, vorrei fare un'ultima considerazione che riguarda il modo d'intendere il diritto internazionale che traspare da molti dei commenti sia sul genocidio di Gaza che sulla cornice più ampia in cui questo si colloca. Mi riferisco all'idea stessa di diritto internazionale che accomuna molti fra coloro che non hanno una conoscenza specialistica della materia. Un'idea diffusa è che il diritto internazionale sia, in fondo, costituito da una serie di enunciati privi di garanzie, un diritto ideale ma non effettivo, che può essere facilmente messo da parte se entra in conflitto con l'interesse nazionale di uno o più stati (soprattutto se si tratta di stati potenti). Gli sviluppi dell'ultimo anno avrebbero, secondo questa visione, soltanto reso più evidente ciò che è, in fondo, nell'ordine delle cose e cioè, come molti sostengono, che il diritto internazionale, ammesso che esista, non è “vero diritto”.

La risposta che in genere danno gli internazionalisti, e che mi sento di condividere, alle osservazioni di questo tipo è che il diritto internazionale è *vero* diritto, ma di una specie *diversa* dal diritto statale. È diverso, soprattutto, in quanto sistema di regole di una società – la società degli stati – che, a

¹³ Si pensi, a titolo di esempio, alla c.d. guerra preventiva dichiarata dagli Stati Uniti contro l'Iraq di Saddam Hussein nel 2003.

¹⁴ Nasce in tale contesto, ad esempio, la categoria del “combattente illegale” (*unlawful combatant*), finalizzata ad aggirare le norme delle Convenzioni di Ginevra sul diritto dei conflitti armati (che distinguono fra civili e legittimi combattenti e non contemplano ipotesi intermedie).

¹⁵ Si veda anche, sul tema della crisi del diritto internazionale, l'interessante rapporto del *think tank* ginevrino Lex International intitolato “*Not Dead Yet. International Law in an Age of Uncertainty*”, Ginevra 2025.

differenza delle società di individui che formano la base sociale degli ordinamenti giuridici statali, non ha una propria organizzazione gerarchica o verticale e non dispone di poteri a cui siano affidate le principali funzioni (normativa, esecutiva, giudiziaria) dell'ordinamento. La formazione e l'osservanza delle norme e l'accertamento e la sanzione delle violazioni si basano dunque, nel sistema giuridico internazionale, su meccanismi diversi – e non è corretto, né scientificamente né politicamente, valutare quest'ultimo sulla base di un confronto con gli ordinamenti giuridici degli stati, assunti quale termine di riferimento.

Non posso approfondire in questa sede il tema della natura e struttura del diritto internazionale¹⁶. Mi limito a dire che se il suo modo di essere è all'origine del – peraltro comprensibile – scetticismo di molti circa la possibilità di attuarlo coercitivamente, non giustifica invece altre conclusioni: a cominciare da quella secondo la quale questo sarebbe violato assai più spesso del diritto interno. L'enfasi posta sulle violazioni – del divieto di usare la forza ma non solo – tende a oscurare le occasioni assai più numerose in cui norme e divieti internazionali, per ragioni di cui non si può ora dare conto, vengono rispettate spontaneamente (e che evidentemente non “fanno notizia”).

Ancora più discutibile è, poi, l'idea secondo la quale le violazioni, fossero pure numerose, comportano la cessazione delle norme internazionali e degli obblighi che attraverso queste vengono imposti agli stati (compreso, eventualmente, quello di non fare ricorso alla forza armata). Faccio notare come, se una norma interna è violata con una frequenza eccessiva, più di quanto sia ritenuto fisiologico e accettabile, ma resta nondimeno meritevole di essere perseguito l'obiettivo in vista del quale è stata introdotta, di questa viene chiesto il rafforzamento o, se necessario, la correzione; non se ne trae la conclusione che questa non è più in vigore. Effettività e validità sono due cose diverse, nel diritto internazionale e non solo nel diritto interno¹⁷.

In breve, se la preoccupazione o il vero e proprio allarme per la spinta a togliere di mezzo il diritto internazionale (o meglio, parte di esso) e le regole che, nel bene e nel male, hanno disciplinato negli ultimi decenni la convivenza fra stati e, in qualche misura, la condotta interna di questi ultimi, sono giustificati, non lo è l'atteggiamento, più distruttivo che realista, che vede nel diritto internazionale un insieme di precetti inutili; un atteggiamento che, oltre che fondato su presupposti sbagliati, anziché contribuire a difendere i valori che quelle regole incarnano, finisce per assecondare il gioco di chi di quelle regole vorrebbe fare a meno.

11. CONCLUSIONI (IL DIRITTO INTERNAZIONALE “VALE FINO A UN CERTO PUNTO”?)

Ricapitolando: ho preso le mosse dalla mia esperienza, tuttora in corso, di partecipazione a una serie di dibattiti in tema di genocidio (a Gaza e altrove) e dalle difficoltà incontrate nell'affrontare il tema, in qualità di esperto di diritto internazionale, di fronte a un pubblico di non addetti ai lavori. Queste difficoltà derivano soprattutto dalla confusione tra la nozione giuridica di genocidio e un fatto storico determinato, l'Olocausto, nonché dall'intreccio fra nozione giuridica di genocidio e significato politico e simbolico che la parola “genocidio” ha finito per assumere per tutti o quasi tutti coloro che

¹⁶ Si vedano in proposito i numerosi manuali di diritto internazionale (ad esempio, G. Palmisano, *Fondamenti di diritto internazionale. Fenomenologia del diritto di un mondo di Stati*, Le Monnier Università, 2025, in particolare a p.21 ss.) nonché, per chi volesse approfondire, R. Ago, *Caratteri generali e origini storiche della comunità internazionale e del suo diritto. Introduzione al corso di diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002.

¹⁷ Sul tema della effettività nel diritto internazionale si vedano le persuasive osservazioni di F. M. Palombino, *In difesa del diritto internazionale*, Zanichelli, Bologna, 2023.

la utilizzano. Gli effetti di queste due sovrapposizioni sono evidenti: dall'idea che un genocidio sia tale solo se presenta somiglianze sufficientemente strette con l'Olocausto a quella per cui un'accusa di genocidio, sia pure bene argomentata, sarebbe "irricevibile" se mossa nei confronti dei discendenti delle vittime di quello specifico genocidio; dal carattere di scontro ideologico assunto dalla discussione sulla vicenda di Gaza e dalla polarizzazione attorno al genocidio soltanto (genocidio sì/genocidio no) che ne deriva, fino alla minimizzazione, quale effetto collaterale di tale polarizzazione, della rilevanza e della gravità proprie di altri crimini internazionali, a cominciare dai crimini contro l'umanità.

Mi sono preso, quindi, la libertà di allargare il discorso agli attacchi al "diritto internazionale", ovvero a quel mondo di regole la cui utilità e rilevanza sono messe in discussione, in questa fase, non soltanto con riferimento alla vicenda di Gaza. Un tempo quasi del tutto assente dal dibattito pubblico, il diritto internazionale è salito alla ribalta soprattutto "grazie" alla volontà, implicita e talvolta espressa, del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump (ma non soltanto sua) di metterlo da parte, ripudiando norme che hanno disciplinato i rapporti fra stati a partire dalla Seconda guerra mondiale.

Al di là di talune precisazioni, a mio avviso importanti, sul vero oggetto dell'attacco (non il diritto internazionale in quanto tale ma i valori di pace, diritti umani e giustizia che nel diritto internazionale contemporaneo trovano espressione) e sugli effetti che provocano i fraintendimenti diffusi circa i caratteri e la natura propri del diritto internazionale, ciò che preoccupa maggiormente è la tesi secondo la quale questo possa essere accantonato nella misura in cui "non serve", o che possa – per citare le parole del Ministro degli Esteri Tajani – "valere fino a un certo punto" o anche, richiamando le parole ancora più inaccettabili del ministro israeliano Ben Gvir, "non valere per il popolo eletto". È questa narrazione che deve essere contrastata in tutti i modi. Ed è un bene, anche se può sembrare (e, in fondo, è) una forma di ipocrisia, che gli stati che usano la forza armata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, accompagnino, come in passato, quel grave fatto illecito con tentativi più o meno goffi di presentarlo come legittima difesa¹⁸; così come è importante che gli stati che violano i diritti umani continuino a sentire la necessità di giustificarsi, fosse pure arrampicandosi sugli specchi¹⁹; che non dicano, gli uni e gli altri, che va bene così, di sentirsi liberi di violare quelle regole ogni volta che è nel loro interesse farlo. Fino a quando, infatti, l'esistenza di una norma è accettata, come avviene, sia pure implicitamente, quando in presenza di violazioni si negano i fatti, s'inventano scuse o si invocano circostanze eccezionali, allora si può – gli altri stati, le istituzioni internazionali, la società civile possono – in qualche modo reagire, stigmatizzandone la violazione, invocandone il rispetto, riaffermandone la validità e facendo il possibile (poco o tanto che sia) perché gli autori delle violazioni siano tenuti a rispondere dei loro illeciti e indotti a non commetterli di nuovo. Se invece di quella norma si minimizza o si relativizza il significato o addirittura si nega l'esistenza ... allora il passo indietro è lungo e l'orizzonte davvero buio.

¹⁸ Assai significativo in tal senso è il discorso alla nazione del 19 marzo 2003 con il quale il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush annuncia l'avvio della guerra contro l'Iraq. In esso, infatti, si fa ricorso a una serie di argomenti attraverso i quali si tenta di giustificare il ricorso alla forza armata ai sensi del diritto internazionale vigente.

¹⁹ Esemplificativo in tal senso è, ancora una volta, l'atteggiamento degli Stati Uniti di fronte alle accuse di avere praticato la tortura nel carcere iracheno di Abu Ghraib. Per una sintesi della vicenda si rinvia ad A. Marchesi, *Contro la tortura. Trent'anni di battaglie politiche e giudiziarie*, Infinito edizioni, Formigine (Modena), 2019, p.15 ss.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ago, R. (2002). *Caratteri generali e origini storiche della comunità internazionale e del suo diritto. Introduzione al corso di diritto internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Amnesty International (2024). *Ti senti come se fossi subumano. Il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza*. Londra.
- Amnesty International (2026). USA: *Act of aggression against Venezuela further weakens rules-based international order and leaves Venezuelans still waiting for justice*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/02/usa-aggression-against-venezuela-further-weakens-rules-based-order/>
- B'tselem (2025). *Our genocide*. https://www.btselem.org/publications/202507_our_genocide
- Cafferri, F. (2025). David Grossman: “È genocidio quello che sta succedendo a Gaza”. *Repubblica* (1° agosto).
- De Santis, R. (2025). Anna Foa: “Aspettavo le sentenze ma ora mi unisco a Grossman, a Gaza è un genocidio”. *Repubblica* (2 agosto).
- Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli (1995). *Genocidi/genocidio*. Badia Polesine: Centro di documentazione polesano.
- Human Rights Council (2025). Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. *Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel* (UN Doc. A/HRC/60/CRP.3).
- International Criminal Tribunal for Rwanda (1998). *Prosecutor v. Kambanda*, Case No. ICTR-97-23-S, Judgment and Sentence.
- International Court of Justice (2024). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip* (South African v. Israel).
- Lex International (2025). *Not Dead Yet. International Law in an Age of Uncertainty*, Geneva.
- Marchesi, A. (2019). *Contro la tortura. Trent'anni di battaglie politiche e giudiziarie*. Formigine (Modena): Infinito edizioni.
- Marchesi, A., Noury, R. (2025). *Genocidi*. Busto Arsizio: People.
- Palmisano, G. (2025). *Fondamenti di diritto internazionale. Fenomenologia del diritto di un mondo di Stati*. Milano: Le Monnier Università.
- Palombino, F.M. (2023). *In difesa del diritto internazionale*. Bologna: Zanichelli.
- Schabas, W. (2000). *Genocide in International Law. The Crime of Crimes*. Cambridge: Cambridge University Press.

Copyright (©) Antonio Marchesi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

How to cite this paper: Marchesi, A. (2026). Il genocidio di Gaza e la crisi del diritto internazionale [Genocide in Gaza and the Crisis of International Law]. *QTimes webmagazine*, anno XVIII, n. 1, 34-47, Doi: https://doi.org/10.14668/QTimes_18105